

TRIBUNALE DI VITERBO

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C. E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA

NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C AI CONTROINTERESSATI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO MIUR

PER

il Sig. **DI NICUOLO Giuseppe**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 13.03.1977

(C.F. DNCGPP77C13F912O) e residente in Viterbo alla Via Fausto Ricci n.

27, elettivamente domiciliato in Cosenza al Viale Falcone n. 136 presso lo

studio degli Avv.ti Francesco Russo (C.F. RSSFNC66A09Do86F – pec

avvfrancescorusso@pec.giuffre.it – fax 098433850) ed Alessandro Russo

(C.F. RSSLSN71Ro3Do86E - pec avv.alessandrorusso@pec.giuffre.it – Fax

098433850) dai quali è rappresentato e difeso giusta delega in calce al

presente atto, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle

comunicazioni alle predette pec

ricorrente

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore

resistente

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in persona del

Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, con sede in Torino, Via dell'Arsenale n.21, resistente

e nei confronti

resistente

E

STUDIO LEGALE RUSSO



dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI Ozzano M.to/Vignale M.to, in persona del
Dirigente Scolastico, con sede in Vignale M.to (AL) alla Via Manzoni n.38/3 ,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede
in 10121 Torino, Via dell'Arsenale, 21, resistente **resistente**

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di
istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Alessandria, in cui il
ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2014/2017, i quali subirebbero
un eventuale pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

* * * * *

Premesso in fatto

1. Il Sig. Giuseppe DI NICUOLO in data 7.10.2014 presentava domanda di
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il
triennio 2014-2017 per il personale ATA (doc. 1);

2. A seguito di detta domanda, al Sig. Di Nicuolo, sulla base di titoli culturali
posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 13,87 per la
graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 13,87 per la
graduatoria di assistente tecnico e il punteggio di 17,72 per quella di
collaboratore scolastico;

3. L'esponente, quindi, a far data dal 2014 veniva inserito nella graduatoria
di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, punteggio 13,87,
nella graduatoria di assistente tecnico (punteggio 13,87) e in quella per
collaboratore scolastico, punteggio 17,72 delle 30 istituzioni scolastiche
indicate dal ricorrente nel modello 3 D allegato alla domanda (doc. 2 -
modello 3D e doc. 3 – graduatoria);



4. Successivamente, il Sig. Di Nicuolo sottoscriveva con l'I.C. di Vignale M.to contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 06.03.2015 al 06.03.2015 . Da questo momento il Sig.Di Nicuolo ha sempre sottoscritto contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze, almeno fino al 31.08.2017 (doc. 4) . Attualmente ha stiputo un contratto con il Liceo Classico e Linguistico Buratti di Viterbo (doc. 4 bis);

5. In data 25.10.2017 il Sig. Di Nicuolo inviava domanda di conferma /aggiornamento per il triennio 2017/2019 della valutazione posseduta nel triennio 2014/2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per la provincia di Viterbo (doc.5) nella quale ai punteggi già riconosciuti si aggiungeva ovviamente quello derivante dal servizio prestato nel triennio precedente (con conseguente punteggio complessivo di 17,27 per i profili di AA ed AT e di 32,02 per il profilo di CS);

6. In data 26/03/2018 il Sig. Di Nicuolo presentava presso l'UST di Viterbo domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA per l'anno scolastico 2018/2019 inserendo i servizi precedentemente prestati da Collaboratore Scolastico presso le scuole statali di Alessandria (doc. 5 bis);

7. In data 05.04.2018 il Sig. Di Nicuolo riceveva e-mail dall'IIS Fermi –Nervi di Alessandria (Istituto *capofila*) di richiesta trasmissione documentazione attestante i servizi dichiarati nella domanda di inserimento terza fascia ATA 2014/2017 (doc.6) ; di conseguenza il ricorrente inviava quella che già aveva consegnato a suo tempo al medesimo IIS Fermi –Nervi ed all' Istituto Com.Ozzano di Vignale M.to in occasione del primo rapporto di lavoro ;

8. In data 19.04.18 il Sig. Di Nicuolo inviava PEC (doc. 7) di richiesta della convalida dei titoli e dei servizi prestati con le graduatorie di circolo e di



istituto 2014-2017, come Collaboratore Scolastico, necessaria ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale (di Viterbo) personale ATA ed a cui, a tutt'oggi, non era seguita alcuna risposta, nonostante fossero passati ben più di 30 giorni;

9. In data 03.05.18 il Sig.Di Nicuolo riceveva ALL'IMPROVISO e-mail della scuola Media Pascoli di "Valenza A"(doc.8), nella quale si dichiarava che il servizio prestato nella medesima scuola come collaboratore scolastico non veniva riconosciuto ai fini giuridici a seguito del decreto in autotutela n. 1496/2018 sopra citato e di cui il sottoscritto era completamente ignaro !

10. Allarmato ed incredulo per la comunicazione di cui al punto precedente, il Sig. Di Nicuolo, in data 14.05.2018, effettuava – per il tramite del sottoscritto procuratore -, istanza di accesso agli atti al fine di ottenere il decreto di autotutela sopracitato MAI RICEVUTO (doc.9);

11. In data 16.05.2018 il Sig. Di Nicuolo riceveva, tramite e-mail, comunicazione Prot. N.2630 dall'Istituto Comprensivo "Tortona A", avente come oggetto : *"Provvedimento servizio prestato di fatto e non di diritto"* riguardante anch'esso il servizio prestato come Collaboratore Scolastico non riconosciuto giuridicamente sempre sulla base del decreto in autotutela sopracitato;

12, In data 18.05.2018 perveniva (dopo quasi un mese dalla sua adozione!) dall'Istituto Comprensivo Ozzano M.to/Vignale M.to PEC (documento n.10) con allegato il sopra citato decreto in autotutela n.1496/2018 che rettificava incredibilmente a 6,67 il punteggio attribuito dall'Istituto capofila "Fermi Nervi" di Alessandria *"perché... visto l'art. 7 D.M. 717/2017 il quale prevede l'obbligo al Dirigente Scolastico dove si presta il primo rapporto di lavoro i*



controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati... il servizio prestato presso la scuola Paritaria "Il Paese Delle Meraviglie" di Avellino non può essere valutato in quanto il Sig. Di Nicuolo era il Rappresentante Legale e non il Direttore come dichiarato".

Al di là quindi della (il)leggittimità del provvedimento adottato (che poi verrà ritenuto illegittimo dal Tribunale di Alessandria) l'Istituto Comprensivo di Ozzano M.to , in ottemperanza alle norme da esso stesso citate aveva provveduto (con enorme ed ingiustificabile ritardo) al controllo ad esso demandato ed aveva rettificato i punteggi dell'odierno ricorrente sulla base del SOLO vizio riscontrato (quello inerente la posizione del Di Nicuolo nella scuola paritaria Il Paese delle Meraviglie).

13. Con istanza a firma dello scrivente avvocato datata 30.5.2018 (doc. 11) , inviata via PEC il 31.05.2018 il Sig. Di Nicuolo chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I.C. I.C. Ozzano M.to di Vignale M.to l'annullamento in autotutela del decreto prot. n. 1820/2018 con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie. Tale istanza risulta, ad oggi, inevasa poiché in data 29.06.2018 l'Istituto rispondeva con PEC datata 27.06.2018 con la quale si comunicava tramite l'allegata nota prot. 1820 del 18.05.2018 (doc. 12) che "nel decreto n.1496 del 26.04.2018 è stato rettificato il punteggio poiché il servizio prestato non è stato ritenuto valido in quanto la figura dei "rappresentante legale di scuola d'infanzia paritaria e gestore non è contemplata nell'allegato A/5 – Tabella di Valutazione punto B) del Decreto Ministeriale n.717 del 05.09.2014".



14. In data 06.07.2018 veniva pubblicata sull'albo "online" del sito dell'Istituto Pietro Vanni di Viterbo graduatoria provvisoria del personale ATA (doc.13) in cui per il profilo di CS (collaboratore scolastico) veniva assegnato il punteggio al ricorrente pari a punti 18,02, per il profilo di CS e 14,47 per quello di AA (assist. Amm.);

15. In data 10.07.2018 l' Istituto Pietro Vanni di Viterbo comunicava la rettifica dei punteggi derivanti evidentemente dal decreto in autotutela di rettifica impugnata in questa sede (doc. 14); rettifica che peggiorava in maniera gravissima la posizione in graduatoria del ricorrente e ne comprometteva irrimediabilmente la possibilità di lavorare per il triennio 2017-2019 visto che a seguito della correzione il predetto punteggio (solo 0,50 per i servizi prestati) veniva abbassato a punti 7,27 per i profili di AA e soli punti 6,97 per il profilo di CS .

16. Ovviamente anche la domanda per la cd. "prima fascia" di cui al punto "6" era pregiudicata dal citato provvedimento.

17. Poiché i su menzionati provvedimenti (decreto prot.1496 del 26.04.2018 e successiva nota n.prot. 2030 del 27.06.2018 emessi dall'Istituto Comprensivo Ozzano M.to/Vignale M.to, 4 anni dopo la presentazione della domanda, al Sig. Di Nicuolo veniva rettificato il punteggio attribuito a seguito della domanda presentata in data 07.10,2014 e gli veniva riconosciuto il servizio prestato solo in fatto e non in diritto) si appalesavano illegittimi in data 26.07.2018 il Sig. Di Nicuolo depositava ricorso (con richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. - doc. 19) presso il Tribunale di Alessandria (causa n. 823/2018 R.G.A.L.- G.U. Dr.M.Parentini) nel quale chiedeva il loro annullamento e conseguente rettifica dei punteggi attribuiti;



18. Nel corso della causa il convenuto USR del Piemonte ammetteva candidamente che l'illegittima rettifica del punteggio era stata frutto di quanto deciso dall'UST di Viterbo che, oltre ad errare, travalicava i limiti territoriali e di propria competenza andando a modificare ciò che era già stato deciso dall'organo competente per materia (triennio 2014-2017) e territorio (domanda presentata ad Alessandria);

19. In data 17/09/2018 il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso ordinando la sospensione del decreto prot. n. 1496 del 26.04.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Di Ozzano M.to/Vignale M.to e della nota prot. 2030 del 27.06.2018 del medesimo istituto e per l'effetto ordinava all'amministrazione resistente (il MIUR – USR Piemonte) di attribuire al Sig. Di Nicuolo il punteggio indicato in domanda collocando il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole di cui al modello 3D per i profili di AA, CS e AT (doc. 20);

20. In data 24.10.2018 l'I.C. di Ozzano M.to/Vignale M.to, in ottemperanza a quanto statuito dall'Autorità Giudiziaria, rettificava il punteggio del Sig. Di Nicuolo relativamente alla graduatoria 2014-2017 (prot. n.3583 – doc. 21) assegnando in maniera definitiva allo stesso i punteggi della sua domanda, vale a dire: profilo AA 13,87, profilo AT 13,87 e profilo CS 17,72;

21. In data 31.10.2018 l'I.C. P.Vanni di Viterbo rideterminava il punteggio attribuito al Sig. Di Nicuolo relativamente alla domanda per le graduatorie di III^ fascia del triennio 2018-2021 **uniformandosi – correttamente - a quanto fatto dalla I.C. di Ozzano M.to**, omettendo però di calcolare i servizi prestati nel predetto triennio 2014-2017 (prot. 005489 – doc. n. 22);



22. In data 05.11.2018 l'I.C. P.Vanni di Viterbo RETTIFICAVA il decreto n. 5489 del 31.10.2018 e rideterminava, finalmente CORRETTAMENTE, il punteggio calcolando anche i servisti prestati nel triennio, arrivando così ad attribuire al ricorrente punti 17,17 per il profilo A.A., punti 17,17 per il profilo AT e punti 31,51 per il profilo CS (prot. 005489 del 31.10.2018 – doc. n. 23);

23. In data 08.11.2018 l'I.C. P.Vanni di Viterbo comunicava la sospensione del (ineccepibile) decreto n. **5489** inviato in data 05.11.2018 per presunti *“approfondimenti su incongruenze rilevate dall'USR Lazio Ambito Terr. Di Viterbo con nota del 06.11.2018, prot. n.5590 del 07.11.2018”* (prot. 0005620 del 08/11/2018 – doc. 24);

24. In data 14.11.2018 (prot. 0005767 del 14.11.2018 – doc. 25) l'I.C. P.Vanni di Viterbo disponeva (apoditticamente) in autotutela la RETTIFICA DELLA RETTIFICA del punteggio relativamente alla III^ fascia del personale ATA (triennio 2018-2021) con i punteggi di 11,47 (profilo AA), 11,47 (profilo AT) e 13,27 (profilo CS) perché a suo dire alcuni servizi prestati con la qualifica di Collaboratore Scolastico *“sono stati prestati in base ad un punteggio errato superiore, anche rispetto a quello assegnato dal Giudice del Lavoro nell'ordinanza suddetta, e pertanto dichiarati come prestati di fatto e non di diritto...”*.

25. In data 15.11.2018 veniva inviata (per conoscenza all' Istituto ed all'USR per il Piemonte oggi convenuti doc. 26) pec a firma dello scrivente difensore con cui si denunciava che il provvedimento di cui al punto precedente oltre che essere illogico,incompleto e comunque contenente calcoli ovviamente errati violava – quantomeno – l' art. 7 D.M. 717/2017, gli artt. 71 e 72 DPR 445/2000, gli artt. 3 e 7 L.241/1990. **Senza contare la gravissima**



violazione di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Aggiungeva la citata missiva “l'incredibile successione dei 4 (quattro!) provvedimenti emessi dall'I.C. P.Vanni di Viterbo per determinare un punteggio che avrebbe dovuto semplicemente adeguarsi a quanto statuito dall'ordinanza del Tribunale di Alessandria e poi dall 'I.C. Di Vignale M.to/Ozzano M.to con provv. Prot. 3583 datato 24.10.2018 (salvo per il calcolo dei servizi prestati e quanto'altro eventualmente accaduto successivamente alla domanda per il triennio 2014-2017) dimostra sia la mancata conoscenza dal parte del citato istituto scolastico delle norme e dei principi regolanti la materia ma soprattutto l'intento persecutorio dell'U.S.R. Lazio – A.T. Di Viterbo che ha dapprima provocato l'emissione di ben due provvedimenti illegittimi da parte dell'I.C. Di Vignale M.to/Ozzano M.to travalicando esplicitamente i propri limiti e le proprie competenze e poi, evidentemente, insoddisfatto dal provvedimento del Tribunale di Alessandria e del conseguente adeguamento dell' Istituto Scolastico piemontese, ha deciso in autonomia di passare direttamente a correggere **INCREDIBILMENTE** un punteggio relativo al precedente triennio non di sua competenza, sia perché riguardante una materia (triennio 2014-2017) di cui non poteva essere investito, sia perché avente ad oggetto una domanda presentata in Piemonte , sia perché coperto da giudicato!”. L' Istituto Comprensivo P. Vanni di Viterbo non riscontrava la pec.

26. In data 30.11.2018 perveniva ENNESIMO DECRETO DI RETTIFICA DELLA RETTIFICA dell'Istituto Comprensivo Ozzano M.to/Vignale M.to con cui, **sempre in virtù dell' “art. 7 D.M. 717/2017 il quale prevede l'obbligo al Dirigente Scolastico dove sio presta il primi**



servizio...i controlli sulle dichiarazioni rese...” si operava la (ennesima) rettifica della nota prot. 3583 del 24.10.2018 con conseguente inspiegabile decurtazione dei punti assegnati (profilo AA 10,87; profilo AT 10,87 e profilo CS 12,97) al povero Sig. Di Nicuolo Decreto n. 4133 del 28.11.2018, (doc.27).

In buona sostanza avveniva il contrario di quanto previsto dalla legge: l'Istituto piemontese, scuola competente al vaglio delle dichiarazioni rese ex D.M. 717/2017, si adeguava ai punteggi dati dall'Istituto laziale e non viceversa!

27. L'odierno ricorrente replicava immediatamente con reclamo inviato via pec e datato 06.12.2018 (doc.28) in cui si ribadiva che *Decurtazione illegittima, incomprensibile, immotivata ed immotivabile e per la quale si possono riproporre le medesime doglianze di cui sopra poiché l'incredibile successione dei 3 (tre!) provvedimenti emessi dall'I.C. Vignale M.to Ozzano M.to per determinare un punteggio che avrebbe dovuto **semplicemente adeguarsi a quanto statuito dall'ordinanza del Tribunale di Alessandria** (come fatto con provv. Prot. 3583 datato 24.10.2018 e fatto salvo il calcolo dei servizi prestati e quanto'altro eventualmente accaduto successivamente alla domanda per il triennio 2014-2017) dimostra sia la mancata conoscenza dal parte dell'istituto scolastico delle norme e dei principi regolanti la materia ma soprattutto l'intento persecutorio Vostro e dell'U.S.R. Lazio – A.T. Di Viterbo: il primo che ha dapprima provocato l'emissione di ben due provvedimenti illegittimi da parte Vostra travalicando esplicitamente i propri limiti e le proprie competenze e poi, evidentemente, insoddisfatto dal provvedimento del Tribunale di*



Alessandria e del conseguente Vostro CORRETTO adeguamento , ha deciso in autonomia di passare direttamente a correggere INCREDIBILMENTE un punteggio relativo al precedente triennio non di sua competenza, sia perché riguardante una materia (triennio 2014-2017) di cui non poteva essere investito, sia perché avente ad oggetto una domanda presentata in Piemonte , sia perché coperto da giudicato! “ . Anche il predetto reclamo non riceveva riscontro alcuno .

28. Come è facile immaginare la situazione sopra esposta sta travolgendo e devastando il Sig. Di Nicuolo, che non solo da ormai ben sette mesi si trova suo malgrado in un un incubo kafkiano che sta pregiudicando il futuro suo e della sua giovane famiglia, ma non riesce nemmeno ad ottenere ciò che gli è stato riconosciuto da un Tribunale, con incalcolabili danni patrimoniali e non patrimoniali che dovranno certamente essere risarciti, anche perché è ormai divenuto di palmare evidenza il comportamento persecutorio di codesti uffici nei suoi confronti. Senza contare i gravissimi danni che derivano dalle conseguenze di queste nuove rettifiche, in primis per le nuove domane, sia quella di terza fascia triennio 2018-2021 (doc. 29) che ha già subito gli effetti delle decurtazioni di punteggio quivi impugnate (doc. 29 bis) che di “1^ fascia” presentata in data 09.04.2019 (doc. 30).

* * * * *

Tanto premesso, è interesse del Sig. DI NICUOLO agire in giudizio al fine di richiedere l'applicazione, anche ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2014/17 (e di conseguenza per quelle nuove, sia di 1^ fascia a.s. 2018/2019 sia di 3^ fascia del personale ATA triennio 2018/2021) delle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello 3 d,



di quanto riconosciuto dal Tribunale di Alessandria con ordinanza datata 17.09.2018 con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in conformità della stessa , previa eventuale accertamento e dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia e comunque disapplicazione dei seguenti documenti:

- del decreto prot. n. 4133/2018 (del 28.11.2018) con cui l'Istituto Comprensivo di Ozzano M.to/Vignale M.to provvedeva a rettificare il punteggio attribuito nella nota prot n.3583 del 24.10.2018 con conseguente conferma del punteggio attribuito correttamente dal medesimo Istituto con la citata nota prot. n. 3583 del 24.10.2018 ;

- delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'Istituto Comprensivo Fermi-Nervi, nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Alessandria, delle 30 istituzioni scolastiche in cui il ricorrente risulta inserito indicate nel modello 3D allegato alla domanda 7.10.2014, per i seguenti

MOTIVI

A. Sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria anche ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice



ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

B. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Viterbo.

Alla luce del fatto che il sig. Di Nicuolo ha recentemente stipulato contratto di lavoro con il Liceo Classico e Linguistico M.Buratti di Viterbo (doc. 4 bis), è evidente che ai sensi dell'art. 413, V° comma, c.p.c., è territorialmente competente il Tribunale di Viterbo.

C. Sull'illegittimità del decreto di rettifica n.4133 del 28.11.2018 del punteggio attribuito con la nota prot. 3583 del 24/10/2018 per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, comma 5, D.M. 717/2014).

L'art. 7 del D.M. 717/2014 (doc.13) prevede in capo ai dirigenti scolastici l'**obbligo** di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2014/17 (doc. 15– D.M. 717/2014).

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità



previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere **tempestivamente** attivate in occasione del **primo** rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015 – doc. 14)

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, **dandone comunicazione al candidato** e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al Sig. Di Nicuolo evidentemente è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Fermi-Nervi dopo l'inserimento in graduatoria di istituto valida per il triennio 2014-2017, il Sig. Di Nicuolo ha stipulato il primo contratto con l'I.C. di Ozzano M.to/Vignale M.to in data 06.03.2015 .

Tuttavia, il PRIMO decreto di rettifica del punteggio è stato incredibilmente emesso quasi QUATTRO ANNI dopo l'invio della domanda, in data 26.04.2018, e, peraltro, non è mai stato notificato al Sig. Di Nicuolo se non dopo che lo stesso destinatario ne ha fatto richiesta .

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte



del Sig. Di Nicuolo e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio da parte dell'I.C. di Ozzano M.to/Vignale M.to dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Non contento di ciò il Dirigente Scolastico, dopo l'emissione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che accertava l'erroneità della decurtazione effettuata nei confronti del Di Nicuolo ed una successiva attribuzione del punteggio corretto in data 24.10.2018 (nota prot.3583) , eludeva il citato ordine del Tribunale con – a suo dire – un NUOVO ED ILLEGITTIMO controllo sulla dichiarazioni della domanda del Di Nicuolo.

E' quindi evidente che nel presente caso si è verificato un comportamento ancora più gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Nel caso che occupa il comportamento illegittimo di cui sopra **è stato**



reiterato con una illegittimità ancor più grave: al fine di eludere l'ordine del Tribunale di Alessandria sono stati emessi una serie di provvedimenti illogici ed incomprensibili, conclusisi con quello impugnato in questa sede con cui l'Istituto Comprensivo Ozzano/M.to ha incredibilmente effettuato un nuovo controllo della domanda ex art. 7 D.M 717/2017 DIMENTICANDO CHE LA CITATA NORMA PREVEDE UN SOLO CONTROLLO E L'ISTITUTO RESISTENTE LO AVEVA GIA' EFFETTUATO ALLORQUANDO HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO CON CUI PER UNA – SOLA – PRESUNTA IRREGOLARITA' AVEVA DECURTATO IL PUNTEGGIO DEL RICORRENTE; PROVVEDIMENTO CHE E' STATO POI RITENUTO ILLEGITTIMO DAL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA E CHE DI CONSEGUENZA NON GLI CONSENTE DI SOTTOPORRE IL POVERO ASPIRANTE AD UN CALVARIO DETTATO DAI CAMBI DI OPINIONE DELL'ISTITUTO , ANCOR PIU' DOPO LUSTRI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (E DI CONSEGUENZA DAL DEPOSITO DI NUOVE DOMANDE – 3^ fascia e 1^ fascia - SU CUI INEVITABILMENTE STANNO ANDANDO AD IMPATTARE LE MODIFICHE DELLA PRIMA) .

Se fosse consentito applicare in maniera così assurda, unilaterale ed incontrollata le predette norme ogni aspirante si vedrebbe sospeso in un limbo senza fine: in buon sostanza ogni qual volta la scuola dove l'aspirante ha prestato il primo servizio decidesse di cambiare idea sui PROPRI controlli precedentemente effettuati, potrebbe farlo senza soluzione di continuità.

Anche dieci anni dopo il primo, ed il solo, consentito dalla legge !!!



Pertanto, il Sig. Di Nicuolo avendo già presentato le domande di inserimento nelle graduatorie 3^ fascia per il prossimo triennio 2018/2021 qualche mese fa e di "1^ fascia" qualche giorno addietro si sta vedendo (e si vedrà) pregiudicato il proprio futuro lavorativo !!!

Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente.

La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

L'incredibile lasso temporale intercorso tra la domanda (7.10.2014), il conferimento del primo contratto (06.03.2015) e l'emissione del PRIMO decreto di rettifica (26.04.2018), il seguente INCREDIBILE SECONDO decreto di rettifica (28.11.2018), nonché il fatto – ripetesi – che non è consentito rettificare una proprio successiva rettifica effettuata dietro ordine della Autorità Giudiziaria che ha ritenuto illegittima l'unico vizio riscontrato e denunciato dall'Istituto ex art 7 D.M. 717/2017 determinano l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate del Sig. Di Nicuolo, ma in particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente dal momento del primo contratto (06.03.2015) sino all'emissione del decreto di rettifica (26.04.2018) o comunque fino al termine



dell'ultimo contratto intercorso e dei punteggi riconosciuti nella nota di prot. n. 3583 del 24.10.2018 dell'Istituto Ozzano M.to (relativa al triennio 2014-2017) e di conseguenza del punteggio riconosciuto dall'Istituto Vanni di Viterbo con il decreto n. 5489 del 31.10.2018 (e relativa al triennio 2018-2021) .

* * * * *

D. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per incompletezza del provvedimento e carenza di motivazione .

Il Decreto prot. n. 4133 del 28.11.2018, con cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Ozzano M.to ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare **per la quarta volta** il punteggio attribuito dall'Istituto Fermi-Nervi è assolutamente carente di motivazione.

Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo per il fatto che in esso ci si limita a rettificare il punteggio precedentemente attribuito al Sig. Di Nicuolo ma **non si fa nessun riferimento alle motivazioni di diritto poste a base del provvedimento mentre l'art. 3, comma 2°, L.241/1990 impone "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".**

L'irregolarità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare (ivi comprese quelle previste dall'art. 21 septies e octies L. 241/1990). La mancanza di un elemento essenziale di un provvedimento (come la indicazione di quale



punteggio sia stato rettificato e la motivazione) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro e ciò anche in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

* * * * *

E Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per elusione del giudicato.

Per tutto quanto sopra esposto poiché evidente la volontà di eludere il giudicato (l'ordinanza del Tribunale di Alessandria) è altresì evidente la necessità di applicare l'art. 21 septies L. 241/1990: *È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.*

F. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie la nota prot. n. 4133 del 28.11.2018, con cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Ozzano M.to ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare il punteggio "attribuito dall'Istituto Fermi-Nervi", non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento*



dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell’ambito delle graduatorie ATA d’istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell’odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell’inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2014/2017, i punteggi già riconosciuti in ottemperanza alla citata ordinanza del Tribunale di Alessandria (oltre al punteggio acquisito per il servizio prestato) per il profilo di collaboratore scolastico con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo, con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amm., assistente tecnico e collaboratore scolastico.

* * * * *

G. Sull’illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

Nel merito.

Dall’esame del provvedimento n.4133 del 28.11.2018 risulta che al Sig. Di Nicuolo non è stato riconosciuto il punteggio attribuito dall'Istituto Fermi-Nervi ma soprattutto non è stato riconosciuto quanto ordinato dal Tribunale di Alessandria in data 17.09.2018, vale a dire il punteggio relativo alla domanda 07.10.2014; cosa ancor più grave, è stato inspiegabilmente rettificato il punteggio GIA' RETTIFICATO dallo stesso istituto resistente



con la nota prot. 3583 del 24.10.2018.

Pur essendo evidente l'erroneità della decisione – che oltretutto modifica un punteggio già riconosciuto dal medesimo Istituto – nulla di più si può affermare alla luce del fatto che il provvedimento **nulla dice in merito alla motivazione del repentino cambio di rotta dopo effettuato due settimane** dell'Istituto Comp.Ozzano M.to e la correzione dei punteggi dallo stesso GIA' RICONOSCIUTI AL RICORRENTE e dopo che l'Istituto Vanni di Viterbo aveva incredibilmente autonomamente rettificato punteggi NON di sua competenza a cui poi si è adeguato l'istituto quivi resistente.

* * * * *

Sul danno subito da parte del Sig. Di Nicuolo a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Di Nicuolo un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria triennale per la quale ha già presentato domanda ed ha già ricevuto le correzioni della stessa conseguenti al decreto impugnato , con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Come già evidenziato , inoltre, ben prima della emissione dei decreto quivi impugnato il sig. Di Nicuolo ha, in data 25.10.2017 presentato nuova



domanda per il nuovo triennio presso la provincia di Viterbo (doc.29) e nuova domanda per l'inserimento nella cd. Graduatorie di "prima fascia" vale a dire le graduatorie provinciali permanenti (doc. 30) che, come noto, vengono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e il conferimento di supplenze annuali e temporanee. Ovviamente il vedersi pregiudicato l'inserimento nelle predette graduatorie rende il danno da perdita di chance di proporzioni colossali .

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistano gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Sempre sotto il profilo del danno subito dal ricorrente, è altrettanto evidente la violazione di un principio elaborato principalmente dalla giurisprudenza comunitaria, del cosiddetto **legittimo affidamento**.

"Nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, il principio del legittimo affidamento tutela la posizione del soggetto che subisce un pregiudizio a causa di un intervento dei pubblici poteri, di una modifica normativa, di un comportamento della pubblica amministrazione, che frustrano una sua "aspettativa", legittima proprio perché ingenerata- si passi l'espressione - da un factum principis. Gli atti oppure i



comportamenti della pubblica amministrazione, anche protratti nel tempo, possono, infatti, indurre nel cittadino un affidamento legittimo sul perdurare di una determinata situazione di vantaggio, connessa all'esercizio del potere, nella quale il cittadino in totale buona fede confida. Tale posizione del privato è considerata meritevole di tutela dall'ordinamento, che appresta rimedi procedurali, risarcitori e ripristinatori, ove sia violata. Come rileva autorevole dottrina, il principio costituisce un criterio regolativo del confronto tra due esigenze fondamentali: la certezza delle regole che presiedono all'agire della p.a. e, dall'altro, la tutela dell'equo trattamento del singolo nel caso concreto. Tale principio, quindi, è un canone essenziale del modo di manifestarsi del potere e del rapporto tra autorità e libertà.

Il legittimo affidamento spesso è ricondotto alla clausola generale della buona fede, che consta di due accezioni: in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere l'altrui diritto; in senso oggettivo è l'insieme delle regole di correttezza che devono presiedere allo svolgimento di un rapporto giuridico. Il codice civile richiama più volte tale principio: ad esempio, nell'art. 1375 riferito ai contratti; nell'art. 1337 sulla responsabilità precontrattuale; nell'art. 1336 in tema di interpretazione del contratto; nel 1374 in funzione integrativa delle clausole negoziali ed infine nell'art. 1175 riferito ai rapporti obbligatori. In tale ultima norma il termine utilizzato è "correttezza", che tuttavia la dottrina prevalente considera un sinonimo di buona fede, espressione di solidarietà e leale cooperazione. La buona fede è un dovere che si impone alle persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridicamente



rilevanti, in grado di riverberare i loro situazioni di fatto che lo hanno reso necessario e non procrastinabile

L'affidamento legittimo sorge a seguito di un comportamento dell'amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al cittadino-

L'affidamento è dunque un fatto relazionale, che scaturisce dal contatto tra la pa e il privato il quale, proprio nell'ambito di tale rapporto, anela tutela.

In tal senso può sostenersi che l'affidamento deve essere "imputabile", sul piano causale, alla parte nei cui riguardi si pretende invocare la tutela. In ogni caso non ogni comportamento della pa è idoneo a generare un affidamento legittimo, ma debbono ricorrere alcuni specifici presupposti.

L'affidamento innanzitutto richiede atti favorevoli, in quanto rispetto agli atti sfavorevoli vi è solo un interesse qualificato e tutelabile alla loro rimozione. L'affidamento si forma in ragione del decorrere di un significativo lasso di tempo rispetto al momento in cui è stata posta in essere la condotta che ne ha determinato la genesi. L'affidamento assume prospettive diverse a seconda che lo stesso sia provocato da un provvedimento idoneo a incidere nella sfera giuridica soggettiva di un destinatario predeterminato, ovvero da una prassi o da un atto indirizzato alla generalità dei consociati. Con riferimento alla prima fattispecie l'affidamento può essere ingenerato da informazioni, rivelatisi non corrette, della pa: in tal caso la tutela non può che essere di tipo risarcitorio. L'altra ipotesi è l'adozione di un atto favorevole legittimo, che il privato ha interesse a conservare a fronte dell'interesse opposto della pa alla revoca, ovvero all'annullamento. Con riferimento alla prassi amministrativa la tesi



prevalente assume che solo la prassi legittima ovvero non contrastante con norme di legge o atti normativi secondari, genera il legittimo affidamento. Non così le prassi contra legem, che non si prestano alla conservazione, proprio perché in contrasto con altri precetti dell'ordinamento. Sul tema si registra, tuttavia, un'antinomia tra l'ordinamento interno e l'ordinamento europeo, perché mentre in quest'ultimo la Corte di giustizia non assegna, come si è detto, alcun rilievo alla prassi, nell'ordinamento interno l'amministrazione che voglia discostarsi da una prassi secundum legem deve adeguatamente motivare la scelta, per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Ecco allora emergere l'esigenza di proteggere i diritti quesiti, di garantire l'irretroattività della legge e dei provvedimenti, di tutelare la buona fede ingenerata nell'altrui persona. Ciò, a ben vedere, proprio a garanzia di quel principio di certezza del diritto che è alla base dello Stato moderno. Sulla scorta della migliore dottrina può quindi ritenersi che l'affidamento, così come la buona fede, è principio generale presente in ogni ambito giuridico.

Alla sua affermazione ha contribuito non poco l'elaborazione della giurisprudenza. **La ratio che giustifica il risarcimento si riscontra nel fatto che il privato vede tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidata nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.** Il secondo elemento che deve essere presente è quello soggettivo, ovvero la buona fede del privato: questo significa che la tutela del legittimo affidamento non è assoluta, e non opera quando l'affidamento è riconducibile ad una condotta negligente,



*imprudente o, addirittura, fraudolenta del cittadino o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A.. Infine, l'ultimo tratto distintivo che rende l'affidamento stabile, è quello cronologico. **L'affidamento diventa pienamente tutelabile solo quando il vantaggio viene mantenuto per un arco di tempo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità e definitività.** Si evidenzia, in tal senso, come il legislatore non abbia stabilito espressamente un quantitativo minimo di tempo necessario perché si formi il legittimo affidamento. Ciò significa che il Giudice dovrà dare rilevanza a quelle che sono le circostanze del caso concreto, per verificare se il lasso di tempo intercorso sia idoneo a fondare la pretesa risarcitoria del privato. In sintesi, è possibile affermare come l'assetto, raggiunto oggi nel nostro ordinamento, consenta di stabilire un giusto equilibrio tra la pretesa del privato alla tutela della fiducia, riposta nella situazione giuridica favorevole originata dal comportamento della P.A., e quella di quest'ultima alla certezza del diritto e al buon andamento dell'azione amministrativa.*

* * * * *

Sul periculum in mora.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore



scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo **sia nella graduatorie di “terza fascia”, triennio 2017-2019 che , addirittura, in quelle di “prima fascia” la cui domanda è stata depositata qualche giorno addietro.**

Per ciò che concerne le graduatorie di 3^ fascia infatti il Sig Di Nicuolo ha già ricevuto la rettifica dei suoi punteggi (doc. 29 bis) figlia evidentemente di quella oggetto del decreto impugnato in questa sede MENTRE LA DOMANDA INVIATA DAL RICORRENTE QUALCHE GIORNO ADDIETRO PER LA PARTECIPAZIONE ALL GRADUATORIE PROVINCIALI ATA (CD. 1^ FASCIA) - QUELLE IN BUONA SOSTANZA CHE POSSO APRIRE LE PORTE AD UNA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - LO VEDRA' CERTAMENTE SOCCOMBERE IN ASSENZA DI ANNULLAMENTO DELL'ASSURDO DECRETO QUIVI IMPUGNATO!

Trattasi in entrambi i casi della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

I provvedimenti impugnati hanno applicato all'art. 7 comma 7 del D.M. 717/2014 *“... l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.”*

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile



(*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario ed i danni sarebbero gravissimi ed irreparabili .

P.Q.M.

Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso,

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti **conclusioni**:

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del decreto prot. n. 4133 del 28.11.2018 emesso dall'Istituto Comprensivo Ozzano M.to/Viganle M.to con cui è stato rettificato il punteggio già rettificato e riconosciuto con nota prot. 3583 del 24.10.2018, emesso sempre dal Dirigente Scolastico dell'I. C. Di Ozzano M.to/Vignale M.to con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio già riconosciuto con la nota prot. n. 3583 del 24.10.2018, anche in ottemperanza a quanto deciso dal Tribunale di Alessandria con ordinanza 17.09.2018 e di collocare l'esponente nella relativa posizione della



graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico.

NEL MERITO:

- per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del decreto prot. n. 4133 del 28.11.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Ozzano M.to/Vignale M.to o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico e conseguentemente, anche in ottemperanza a quanto deciso dal Tribunale di Alessandria con ordinanza del 17.09.2018, con la conferma del decreto prot. n. 3583 del 24.10.2018 sempre a firma dell'Istituto Comprensivo Ozzano M.to /Vignale M.to ,

- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dal 2015 al 2017;

- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità e alla violazione del principio del legittimo affidamento, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia .



- in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (06.03.2015) sino all'emissione del decreto di rettifica (26.04.2018) o fino all'ultimo contratto stipulato .

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono: 1) copia domanda 7.10.2014; 2) Modello "D allegato a domanda; 3) Graduatoria; 4) Contratti 06.03.15/30.11.17; 4 bis) contratto Liceo Buratti Viterbo; 5) Domanda 25.10.17; 5 bis) domanda "prima fascia" 26/03/18; 6) Email Fermi Nervi; 7) Pec Di Nicuolo 19.04.2018; 8) Email 03.05.18 Istituto Pascoli; 9) Istanza accesso agli atti 16.05.2018; 10) Pec 18.05.18 con allegato decreto 1496/18; 11) Lettera diffida avv. Russo 30.05.18; 12) Pec 27.06.18 con allegata nota prot. 2030/2018; 13) Graduatoria triennio 2017-2019 pubblicata il 6.7.18; 14) Rettifica graduatoria Isti.Vanni Viterbo 10.07.18; 15) DM 717/2014; 16) Nota MIUR 1463 05.02.2015; 17) DM 716/2014; 18) DM 83/2008; 19) Ricorso 14.07.2018; 20) Ordinanza Tribunale Alessandria 17.09.2018; 21) Nota prot. 3583 del 24.10.2018 Ist.Comp.Ozzano M.to; 22) Decreto rettifica 5489 del 31.10.2018 Ist.Vanni Viterbo; 23) Rettifica del decreto rettifica n. 5489 del 31.10.2018 Ist.Vanni VT; 24) Sospensione decreto convalida, prot. n. 5620 dell'8.11.2018



Ist.Vanni VT; 25) Decreto in autotutela prot. 5767 del 14.11.2018 Ist.Vanni VT; 26) Ricorso a firma avv. Russo 14.11.2018; 27) Decreto Ist. Vignale M.to prot. 4133 del 28.11.2018; 28) Reclamo a firma avv. Russo 06.12.2018; 29) domanda 3^ fascia 25.10.2017; 29 bis) nuova attribuzione punteggio 3^ fascia; 30) domanda 1^ fascia 09.04.2019; 31) dichiarazione esenzione c.u. .

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspranti già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Alessandria, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2014/2017, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo, valutata



l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

quanto ai resistenti MIUR, USR Piemonte ed Istituto Comprensivo Vignale

M.to: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello

Stato di competenza;

quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando

decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero

dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica>

.istruzione.it/web/ministero/home.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente

procedimento è indeterminato. Trattandosi di materia lavoro, il ricorrente,

come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un

reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito

stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente

esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Con osservanza.

Cosenza- Viterbo, 30.03.2019.

(Avv. Francesco Russo)

(Avv. Alessandro Russo)

